

LEGITTIMA DIFESA .CARATTERI E DISCIPLINA DELLA FATTISPECIE (*)

(*) Le pagine che seguono sono parte di capitolo della monografia *Atto illecito e responsabilità civile* che è primo dei tomi dedicati alla materia della responsabilità civile nel *Trattato di diritto privato* diretto da Mario Bessone per la casa editrice Giappichelli(**)

L'art. 2044 c.c. esclude la sussistenza della responsabilità ove il danno sia stato provocato per legittima difesa di sé od altri.

La norma, che prevede un'ipotesi di esclusione della responsabilità in presenza di un fatto, astrattamente fonte di risarcimento, si fonda su un principio, comune a tutti gli ordinamenti, in base al quale è consentita la autodifesa in relazione ad un'aggressione, ove l'ordinamento non sia in grado di offrire, nella specifica circostanza, un'idonea tutela ¹⁶⁵.

Si tratta, quindi, di un'ipotesi in cui la determinazione del danno è giustificata – e non fa sorgere, di conseguenza, l'obbligazione risarcitoria in capo a colui che ha commesso il fatto – da una esigenza di opporsi ad un'attività illecita che lede ingiustamente la sfera giuridica altrui. Da ciò derivano le limitazioni che la legge prevede per l'applicabilità, nel caso concreto, dell'esimente in esame, limitazioni che traggono origine dalle finalità che la legge intende perseguire.

La sussistenza delle condizioni per qualificare legittima la difesa escludono, si è detto, il sorgere dell'obbligazione risarcitoria. Sotto tale profilo emerge la differenza esistente con l'analoga previsione di cui all'art. 52 c.p. Il codice penale, infatti, disciplina la fattispecie nell'ambito dei principi che individuano i presupposti per la punibilità del soggetto ¹⁶⁶.

Si è detto nei precedenti paragrafi che l'art. 52 c.p. è più preciso rispetto all'articolo in esame, il quale non definisce neanche il concetto di difesa legittima. La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto non determinante la lacuna, individuando, nella disposizione in esame, la sussistenza di un rinvio implicito alla norma penalistica che regola l'istituto della legittima difesa ¹⁶⁷. Di conseguenza, molte delle problematiche che sorgono in ordine all'applicazione, in concreto, della causa di esclusione della responsabilità trovano soluzione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza penale ¹⁶⁸.

Orbene, elemento determinante per l'operatività della legittima difesa è l'esistenza di un'offesa obiettivamente ingiusta, cui il soggetto reagisce ¹⁶⁹. Si tratta, come è stato chiarito in precedenza, di una forma di autotutela prevista dalla legge, che consente di escludere l'antigiuridicità del fatto e, quindi, il sorgere dell'obbligazione risarcitoria ¹⁷⁰.

Dalla reazione deve, naturalmente, derivare un danno ingiusto. Quest'ultimo, in presenza di diverse circostanze, sarebbe fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Tale danno, la cui realizzazione caratterizza la figura in esame, deve essere oggettivamente ingiusto. Al riguardo, la dottrina ha precisato che l'esimente è invocabile anche nel caso in cui il fatto, che determina la reazione, provenga da un soggetto non imputabile ¹⁷¹.

Si è evidenziato, sotto tale profilo, che la disciplina della legittima difesa è applicabile non soltanto quando l'aggressione sia stata compiuta con dolo o colpa, ma anche nelle ipotesi comunemente ricondotte nell'ambito della responsabilità oggettiva ¹⁷². Quindi, viene esclusa la responsabilità ove l'aggressione stessa derivi dal *fatto* della cosa, dell'animale, del veicolo, della rovina di edificio.

La ragione di una simile conclusione risiede nella considerazione che l'ingiustizia del danno, come è stato evidenziato nei precedenti paragrafi, rileva in se stessa, indipendentemente, cioè, dall'elemento psicologico del soggetto che ne determina la realizzazione. Ciò è comprovato dalla stessa previsione normativa che, a proposito del non imputabile, prevede una sua responsabilità concorrente, sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 2047 c.c., con quella di colui che è tenuto alla sorveglianza¹⁷³.

Relativamente, invece, alle altre forme di responsabilità, che vengono comunemente definite di responsabilità oggettiva, la legge individua sempre un soggetto che è tenuto a rispondere, il quale può liberarsi dalla responsabilità soltanto provando la sussistenza di circostanze imprevedute ed imprevedibili, dalle quali, sostanzialmente, il danno deve ritenersi causato¹⁷⁴.

La qualificazione, in termini di danno ingiusto, dell'aggressione pone in risalto un altro elemento caratteristico della legittima difesa, cioè la necessità che la reazione si diriga nei confronti dell'aggressore e mai di un terzo¹⁷⁵. La considerazione è importante poiché la previsione di una difesa legittima – e, dunque, la possibilità di agire in via di autotutela a difesa della propria situazione giuridica soggettiva – si giustifica se ed in quanto la reazione si rivolga nei confronti di colui che ingiustamente aggredisce. Non avrebbe senso, infatti, coinvolgere un terzo estraneo e sacrificarne gli interessi senza alcuna valida giustificazione. Tant'è che, ove la legge ha ritenuto necessario un simile sacrificio, lo ha previsto espressamente, introducendo una serie di limitazioni a tutela della posizione del terzo¹⁷⁶.

Essendo l'ingiustizia dell'aggressione elemento qualificante la difesa come legittima, si esclude che sia ingiusta l'offesa arrecata in esecuzione di uno specifico dovere giuridico. In tal caso, infatti, l'aggressore è tenuto a porre in essere quel determinato comportamento, ancorché causativo di danno. Di conseguenza, la reazione non è giustificata, non rinvenendosi la *ratio* propria della scriminante¹⁷⁷.

Gli ulteriori requisiti, caratteristici della figura in esame, costituiscono logica conseguenza della *ratio* dell'istituto.

Ci si riferisce all'attualità del pericolo, che con la reazione si intende evitare, ed alla proporzionalità tra l'offesa e la difesa.

Su tali requisiti ci si soffermerà nei successivi paragrafi. È, tuttavia, opportuno evidenziare che con gli elementi della attualità e della proporzionalità il legislatore ha inteso delimitare l'ambito di operatività dell'esimente alle sole ipotesi in cui effettivamente ricorrono le esigenze di difesa, cui si è fatto cenno. Invero, un pericolo non imminente, ma soltanto futuro od eventuale, consentirebbe al soggetto di rivolgersi all'Autorità pubblica, o comunque di predisporre idonei mezzi di difesa. Manca, in tal caso, quel requisito dell'immediatezza che giustifica, da parte dell'agredito, la reazione che arreca un danno¹⁷⁸.

Anche la proporzionalità risponde a precise esigenze di rispetto dei principi dell'ordinamento. Infatti, premesso che è contrario a tali principi farsi giustizia da sé, e che solo in ipotesi eccezionali è possibile derogare ad essi, è evidente che una simile deroga non può travalicare i limiti entro i quali la stessa è consentita¹⁷⁹. Non si deve dimenticare, sotto tale profilo, che la reazione determina pur sempre un danno che, non ricorrendo la particolare circostanza scriminante, sarebbe fonte di risarcimento.

Da ciò deriva che una difesa sproporzionata rispetto all'offesa, la quale arreca, quindi, un danno di entità ben superiore, rispetto al pregiudizio che si intende evitare, non è idonea a giustificare il danno che subisce l'aggressore. Quest'ultimo, peraltro, non potrebbe, a sua volta, invocare la legittima difesa nel caso in cui reagisca all'attacco dell'originario aggressore.

Tali considerazioni sono consequenziali alla valutazione degli opposti interessi ed al giudizio di bilanciamento degli stessi, che la legge ha preventivamente effettuato al fine di adattare i principi normativi alla realtà concreta¹⁸⁰.

Segue. *I diritti tutelabili*

La legge prevede che non è responsabile colui che cagiona un danno per difendere sé od altri. La norma, quindi, non specifica se, con tale dizione, si sia voluto indicare l'oggetto della difesa ovvero il soggetto titolare della posizione giuridica soggettiva pregiudicata¹⁸¹.

Il codice penale richiede espressamente, per qualificare legittima la difesa, la sussistenza di un diritto in pericolo. Si è detto, tuttavia, che la dottrina interpreta estensivamente la suindicata disposizione, applicando la scriminante anche nel caso in cui la posizione pregiudicata sia, più in generale, di interesse giuridicamente protetto¹⁸².

Al riguardo, si deve osservare che già la norma penale, nell'attuale formulazione, ha subito un'evoluzione rispetto al codice precedente, nel vigore del quale si riteneva lecito soltanto il danno arrecato in difesa di un diritto relativo alla persona¹⁸³. Tale limitazione è rimasta, nel nostro codice, soltanto per l'esimente dello stato di necessità, a tutela del soggetto che subisce il pregiudizio derivante dall'azione necessitata¹⁸⁴.

Orbene, anche nell'ambito della disciplina civilistica si può affermare che, nel silenzio della legge, la reazione possa essere considerata legittima ove abbia ad oggetto la difesa di un interesse direttamente e pienamente tutelato dal diritto¹⁸⁵. Non sussiste, cioè, la limitazione prevista dall'art. 2045 c.c. che, nel disciplinare lo stato di necessità, si riferisce ad un danno grave alla persona.

Invero, poiché la difesa costituisce una forma di reazione nei confronti di un'offesa ingiusta – dalla quale deriverebbe un danno, anch'esso ingiusto, ove l'agredito omettesse di reagire – è chiaro che una qualsiasi limitazione ai diritti tutelabili si porrebbe in contrasto con i principi generali in tema di illecito civile¹⁸⁶.

La reazione deve, pertanto, essere ritenuta legittima anche quando il diritto minacciato abbia natura patrimoniale, o comunque non sia strettamente inerente alla persona umana¹⁸⁷.

La giurisprudenza, sul punto, ha applicato la scriminante in varie fattispecie, individuandone, di volta in volta, la sussistenza dei singoli presupposti. In particolare, è stato precisato che oggetto dell'attacco o dell'aggressione, dai quali è legittimo difendersi, possono essere tutti i diritti indistintamente, purché vi sia una minaccia ingiusta ed attuale ad uno di essi¹⁸⁸.

Si è, così, ritenuto applicabile anche alla materia concorrenziale il principio generale della legittima difesa, con il limite, anche in questo caso, della proporzione tra la difesa e l'offesa arrecata¹⁸⁹.

Segue. *Il pericolo*

Sebbene la norma nulla dica al riguardo, consegue dalla *ratio* della stessa che la difesa, per essere ritenuta legittima, debba essere riferita ad un pericolo inevitabile ed attuale.

Invero, la reazione ha lo scopo di evitare la realizzazione di un danno ingiusto.

Sotto un primo profilo, quindi, se il pericolo si è già concretizzato, nel senso che si è realizzato il danno che il soggetto intendeva evitare, è evidente che la reazione non ha più ragion d'essere. Al contrario, essa potrebbe essere qualificata quale ritorsione nei confronti dell'aggressore, ma, in tal caso, non è invocabile la scriminante in esame¹⁹⁰.

Si deve, tuttavia, distinguere, rispetto all'ipotesi da ultimo considerata, quella in cui, pur essendosi realizzata l'offesa, permangono alcuni effetti pregiudizievoli per l'agredito, che quest'ultimo ha interesse di eliminare. La legittima difesa, in tal caso, è invocabile se, e nei limiti in cui, anche in relazione a tali effetti sia configurabile un pericolo attuale¹⁹¹.

Non è applicabile, invece, la disciplina della legittima difesa se il pericolo è soltanto futuro ed eventuale, ovvero se esso è già trascorso, ma la lesione non si è verificata. In tale ultima ipotesi, infatti, la reazione non trova alcuna giustificazione in mancanza di un danno da

evitare e, quindi, colui che pone in essere l'azione soggiace alla responsabilità prevista dalla legge ¹⁹².

Ove, invece, il pericolo è futuro, il soggetto ha la possibilità di predisporre mezzi idonei di difesa – tra i quali anche il ricorso all'autorità pubblica – che siano meno lesivi, pur ottenendo lo stesso effetto, per l'aggressore. Se la legittima difesa, infatti, trova la sua *ratio* in una valutazione complessiva degli opposti interessi, è chiaro che si ritiene preferibile una soluzione maggiormente conforme ai principi generali dell'ordinamento ¹⁹³.

Il pericolo, per giustificare la reazione, non deve essere volontariamente causato dal soggetto che regisce. La dottrina, al riguardo, ha precisato che, in ipotesi del genere, la reazione non può qualificarsi necessaria, né il danno può essere ritenuto ingiusto ¹⁹⁴.

In effetti, se la reazione costituisce l'unico mezzo per evitare il pericolo – e per tale motivo l'ordinamento esclude la responsabilità risarcitoria – la volontaria determinazione del pericolo stesso fa venir meno l'esigenza di tutela dell'aggredito.

Sotto tale profilo, è particolarmente interessante quell'orientamento della dottrina, che ne individua un fondamento normativo nell'ultima parte dell'art. 2046 c.c. ¹⁹⁵. La norma, come è noto, afferma che l'incapace di intendere e di volere non risponde delle conseguenze che dalla propria azione dannosa derivano. Tale principio non trova applicazione ove lo stato di incapacità sia stato determinato da colpa del soggetto medesimo.

Da tale disposizione deriva, in sostanza, che non può invocare alcun beneficio colui che, volontariamente, si è posto nella condizione di violare una norma.

La proporzionalità tra l'offesa e la reazione. L'eccesso colposo di legittima difesa e la provocazione

Si è detto che il fine specifico della legittima difesa è quello di reagire di fronte ad un'offesa ingiusta altrui. Il requisito dell'ingiustizia, quindi, qualifica tale offesa, nel senso di consentire all'aggredito di porre in essere un'azione produttiva di danno.

Da tale considerazione deriva che la reazione, per ritenersi legittima, deve essere necessaria per la difesa del diritto – o interesse, secondo la teoria cui si è fatto cenno nei precedenti paragrafi ¹⁹⁶ – minacciato. Di conseguenza, non sarà esente da responsabilità colui che cagiona un danno per difendersi da un'aggressione, nell'ipotesi in cui si sarebbero potuti utilizzare, nel caso di specie, mezzi, ovvero adottare comportamenti, meno dannosi ¹⁹⁷.

Il limite della proporzionalità tra la reazione e l'offesa risponde al medesimo principio. La difesa, infatti, è legittima in quanto essa sia strumentale all'offesa, nel senso che il fine specifico è quello di neutralizzare l'aggressione. Ove, quindi, l'aggredito reagisca, provocando un danno sproporzionato, rispetto a quello che si intendeva evitare, egli non potrà invocare la legittima difesa ¹⁹⁸. In tal caso, infatti, non sussistono le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della responsabilità, ragioni che, proprio in quanto comportanti una deroga ai generali principi in materia di risarcimento, trovano applicazione soltanto entro i limiti espressamente stabiliti dalla norma.

Il superamento di tali limiti, peraltro, non deve essere conseguenza di un comportamento doloso di colui che reagisce. È evidente, infatti, che la reazione posta in essere nella consapevolezza di agire al di fuori della necessità di salvare sé od altri, trascende le finalità proprie dell'esimente, per cui il soggetto sarà interamente responsabile del danno volontariamente causato ¹⁹⁹.

L'art. 2044 c.c., a differenza dell'art. 52 c.p., non prevede espressamente, tra i presupposti di operatività dell'esimente, l'elemento della proporzione. Tuttavia, un simile requisito deve ritenersi insito, per i motivi enunciati, nella stessa struttura tipica della legittima difesa

La reazione può essere sproporzionata, rispetto all'offesa ed al conseguente pericolo che ne deriva, per varie cause, tra le quali l'erronea valutazione del rapporto esistente tra il pericolo e la reazione diretta ad evitarlo. Tale fattispecie è disciplinata, nel codice penale, dall'art. 55, che prevede l'eccesso colposo²⁰¹.

Preliminarmente si osserva che non rientra nella previsione normativa l'eccesso doloso.

Come si è detto, infatti, se il soggetto vuole porre in essere proprio quel determinato comportamento lesivo, non può esimersi dal subire le conseguenze, penali o civili, che da esso derivano.

Orbene, nei precedenti paragrafi è stato evidenziato che l'erronea valutazione dell'entità del pericolo è cosa diversa rispetto alla erronea supposizione dell'esistenza di una situazione di necessità. Solo nel primo caso, infatti, il pericolo è realmente esistente e si tratta, quindi, di stabilire se, ed entro quali limiti, è possibile individuare una responsabilità risarcitoria in capo a colui che, per negligenza, imprudenza ovvero imperizia, ha arrecato un pregiudizio maggiore rispetto a quello effettivamente necessario per impedire l'aggressione²⁰².

La problematica è di particolare interesse, soprattutto sotto il profilo, di carattere generale, relativo all'individuazione del nesso di causalità esistente tra il danno ed il fatto illecito. Invero, se il pregiudizio è determinato da un comportamento – la reazione eccedente i limiti imposti dalla norma – che, proprio in quanto sproporzionato rispetto all'offesa, non perde la qualificazione di illiceità, tuttavia la reazione stessa è pur sempre una conseguenza dell'aggressione. Si deve, quindi, valutare in che rapporto quest'ultima si pone rispetto al danno subito dall'aggressore medesimo²⁰³.

La dottrina, sul punto, è divisa. L'argomento sul quale occorre soffermarsi riguarda l'applicabilità, alle ipotesi considerate, della disciplina contenuta nell'art. 1227 c.c. che, come è noto, prevede una diminuzione dell'entità del risarcimento, ove il danno sia stato determinato anche dal fatto colposo del creditore²⁰⁴.

Parte della dottrina esclude l'applicabilità di tale norma alle ipotesi di eccesso colposo nella reazione difensiva²⁰⁵. Essa distingue il danno provocato nell'esercizio della difesa legittima, il quale, essendo consentito dalla legge, esonera il suo autore dall'obbligazione risarcitoria, rispetto al danno conseguente all'eccesso colposo. Tale ultimo danno costituisce conseguenza indiretta dell'originaria aggressione, per cui l'unica causa determinante di esso è costituita dalla reazione sproporzionata – e, quindi, illecita – dell'agredito²⁰⁶.

A tale tesi si è obiettato²⁰⁷ che, in realtà, colui che aggredisce l'altrui diritto pone in essere un'azione tipicamente anti-giuridica, che legittima la reazione. Quest'ultima, ove ecceda i limiti previsti dalla legge, non sfugge alla qualificazione di illiceità. Si deve, tuttavia, considerare che, se non vi fosse stata l'originaria aggressione, non si sarebbe concretizzata neanche la reazione. Quindi, per il principio in base al quale il concorso di cause preesistenti non esclude il rapporto causale tra l'azione e l'evento (art. 41 c.p.), è evidente che l'aggressione si pone quale causa concorrente, con quella dell'agredito, nella causazione del danno²⁰⁸.

In effetti, come è stato esattamente evidenziato dalla dottrina da ultimo citata, l'art. 1227 c.c. non esige che il fatto del creditore renda inevitabile il danno, quanto piuttosto che lo stesso costituisca una causa concorrente nella determinazione di quest'ultimo²⁰⁹. Sotto tale profilo, sembra in linea con la *ratio* della norma la circostanza che al comportamento dell'aggressore sia attribuita rilevanza nella liquidazione del danno, al fine di operare un'equa distribuzione del peso delle conseguenze pregiudizievoli, cui l'aggressore stesso non può ritenersi estraneo.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nell'ipotesi in cui alla base della reazione vi sia una situazione di provocazione. La dottrina più recente esclude, in tale ipotesi, l'invocabilità dell'esimente: si ritiene, infatti, che la reazione non sia diretta alla tutela di un interesse, proprio od altrui, ma che essa sia dovuta ad uno stato di ira, determinato dal fatto illecito altrui²¹⁰. Il provocato, quindi, agisce volontariamente al fine di arrecare un danno al

provocatore, per cui non sussiste il fine di difesa che, come è stato più volte accennato, giustifica la valutazione in termini di non responsabilità del soggetto che regisce.

Tale tesi, del resto, trae argomento dalla disposizione contenuta nell'art. 62, n. 2, c.p., che, come è noto, indica quale circostanza attenuante «l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui». Si è sostenuto, quindi, che non essendo scriminata la fattispecie costituente reato, ma soltanto attenuata sotto il profilo della determinazione della pena, a maggior ragione non può essere esclusa, in ipotesi del genere, la responsabilità risarcitoria²¹¹.

Si deve, al riguardo, osservare che correttamente l'orientamento indicato sottolinea l'aspetto soggettivo della problematica, e cioè il fine che l'agente intende perseguire, che sostanzialmente coincide con quello tipico di chi pone in essere un fatto illecito previsto dall'art. 2043 c.c. Conclusione, codesta, che certamente risponde a quell'esigenza di tutela di colui che subisce un pregiudizio, alla quale è possibile derogare solo in presenza di ragioni di particolare rilevanza sociale.

Ma se una simile conclusione è corretta sotto il profilo considerato, non può dimenticarsi che il comportamento illecito del provocato è stato determinato da un comportamento, altrettanto illecito, posto in essere dal provocatore. Di conseguenza, mentre, da un lato, il fatto antiggiuridico di quest'ultimo concorre con il fatto antiggiuridico del primo nella causazione del danno; dall'altro, sarebbe contrario alla stessa logica delle norme in esame far pesare il danno soltanto su colui che, in definitiva, è stato vittima di un fatto illecito altrui²¹².

La legittima difesa putativa

Per valutare la fattispecie della legittima difesa putativa è necessario ricordare che il fondamento dell'esimente deve essere individuato nell'esigenza di reagire nei confronti di un'azione altrui, esigenza connotata dai caratteri dell'illiceità.

La difesa, cioè, pur concretizzandosi in un comportamento in sé illecito e produttivo di danno, tuttavia viene scriminata proprio in quanto è finalizzata a reprimere un fatto illecito²¹³.

Orbene, l'ipotesi della legittima difesa putativa ricorre allorché il soggetto reagisce nell'erronea convinzione di difendere un bene proprio od altrui. Egli, cioè, crede di trovarsi esattamente nella situazione prevista dall'art. 2044 c.c.

Il codice penale contiene una specifica disciplina al riguardo nell'art. 59, secondo cui l'erronea supposizione della sussistenza di una circostanza di esclusione della pena, viene valutata a favore del soggetto²¹⁴.

Analoga disposizione non si rinviene nel codice civile che, come si è detto, è molto meno preciso, in tema di scriminanti. Anche sotto il profilo risarcitorio, quindi, si fa spesso ricorso ai principi elaborati in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali²¹⁵.

Nell'ipotesi che in questa sede interessa, tuttavia, non sembra che possano essere utilizzati gli schemi penalistici per regolare una specifica fattispecie, che non coincide, sotto il profilo funzionale, con quella prevista dal codice penale.

Invero, il sistema del diritto penale è fondato sul principio della colpevolezza. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il soggetto ritenga erroneamente di agire in presenza di determinate circostanze, la legge privilegia la rappresentazione soggettiva dello stesso, che consente di escludere, nell'ipotesi esaminata, l'elemento della colpa nella causazione del fatto costituente reato²¹⁶.

Diversamente, per l'art. 2044 c.c. ciò che rileva, ai fini dell'esclusione della responsabilità risarcitoria, è la effettiva sussistenza di un'offesa obiettivamente ingiusta, che costituisce una componenete essenziale di tale esclusione²¹⁷. Codesta circostanza, del resto, è stata ben

evidenziata dalla dottrina, la quale ha affermato che la norma in esame si riferisce alla legittima difesa reale, non essendo quella putativa una legittima difesa in senso proprio ²¹⁸.

Non essendo, pertanto, applicabile per analogia, attesa la differente *ratio*, la disposizione contenuta nel citato art. 59 c.p. – e non potendosi, di conseguenza, ritenere esente da responsabilità colui che ritiene erroneamente sussistente la necessità di difendere un diritto proprio od altrui – è necessario individuare una disciplina applicabile alla fattispecie considerata.

La giurisprudenza, in una non recente sentenza, ha affrontato la questione con una decisione che è stata definita apprezzabile sotto il profilo dell'equità, ma criticabile per quanto riguarda la conformità alle norme di diritto ²¹⁹.

Essa ha evidenziato che nella legittima difesa putativa il pregiudizio è una conseguenza dell'errore scusabile in cui è incorso il soggetto. In quest'ultimo, quindi, manca il requisito della colpevolezza che, insieme con l'antigiuridicità, concorre a realizzare il fatto illecito produttivo di danno. La fattispecie che ne deriva integra, secondo tale orientamento, un'ipotesi di fatto non antigiurico, al quale sono collegati effetti non risarcitori, sibbene qualificabili in termini di indennizzo, valutabile dal giudice secondo equità ²²⁰.

Una simile impostazione è stata criticata dalla dottrina, la quale esclude la configurabilità, nel nostro ordinamento, di una categoria generale di atti leciti dannosi ²²¹. Da ciò deriva, secondo tale orientamento, che o si ritiene che nella legittima difesa putativa manchi l'elemento soggettivo, ed allora non vi sarà alcun risarcimento, neanche sotto forma di indennizzo; oppure l'atto è illecito, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il responsabile è tenuto a risarcire integralmente il danno cagionato ²²².

In effetti, la giurisprudenza esaminata, pur pervenendo ad una conclusione che, per le ragioni che saranno immediatamente illustrate, devono ritenersi corrette, tuttavia ha utilizzato argomentazioni che si prestano alle esaminate critiche ²²³. Tuttavia, la tesi prospettata, nel senso dell'alternativa tra l'esclusione totale ovvero il riconoscimento integrale, in favore del danneggiato, del risarcimento, non può essere condivisa.

Invero, colui che agisce in stato di legittima difesa putativa certamente non realizza la fattispecie prevista dalla norma, perché la situazione di pericolo è soltanto supposta. La reazione, quindi, si dirige nei confronti di un soggetto che è estraneo rispetto all'azione, in quanto, a sua volta, non ha posto in essere un comportamento illecito. Sotto tale profilo, si è detto che la reazione, per essere scriminata, si deve dirigere nei confronti dell'aggressore e mai di un terzo ²²⁴.

Tuttavia, non sembra invocabile la disciplina generale dell'illecito, prevista dall'art. 2043 c.c., in quanto manca il requisito della colpevolezza, che la norma individua quale elemento costitutivo della responsabilità. Si ricorda, al riguardo, che nonostante la legge preveda ipotesi di imputazione della responsabilità diverse dalla colpevolezza, in quanto fondate su elementi oggettivi, il dolo e la colpa restano pur sempre requisiti generali, cui si deve fare riferimento in mancanza di diversa previsione normativa. Ma nel caso di specie, nulla dice la norma sul punto.

È, necessario, allora, ricercare, nell'ambito del codice civile, una disciplina che possa trovare applicazione, al caso di specie, quanto meno in via analogica.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte della dottrina ²²⁵, si deve affermare che le cause di giustificazione non fissano delle regole eccezionali, ma sono espressione di principi generali che l'ordinamento ha previsto per tutelare situazioni simili. Esse, infatti, rispondono all'esigenza, in presenza di vari interessi contrapposti, tutti bisognosi di tutela, di redistribuire le conseguenze pregiudizievoli a seguito di un'operazione di bilanciamento degli interessi medesimi ²²⁶.

Nell'ambito di tale prospettazione, relativamente alla fattispecie in esame, si deve ritenere che la disciplina contenuta nell'art. 2045 c.c. sia suscettibile di applicazione analogica, in

quanto espressione di un principio, di carattere generale, in base al quale tra due situazioni di pericolo – l'una riferibile a colui che pone in essere l'azione necessitata, l'altra relativa al terzo – la legge sceglie quella meno grave.

Il terzo, come sarà chiarito nei successivi paragrafi, pone in essere un fatto antiggiuridico, ma in quanto si trova nell'alternativa tra commettere un illecito e subire esso stesso un danno. L'indennizzo, pertanto, consente di contemperare le opposte esigenze, del soggetto necessitato e del terzo, che senza sua colpa subisce un pregiudizio²²⁷.

La situazione che si realizza nello stato di legittima difesa putativa è, sotto il profilo da ultimo considerato, del tutto analoga alla fattispecie dello stato di necessità. Vi è, infatti, un soggetto che agisce nell'erronea convinzione di esservi costretto e, quindi, al fine specifico di salvare sé od altri da un grave pregiudizio. Si deve sottolineare, tuttavia, che l'analogia è limitata all'esigenza di contemperamento degli opposti interessi, poiché nell'ipotesi considerata tale pregiudizio, a differenza della situazione prevista dall'art. 2045 c.c., non necessariamente si riferisce ad un danno grave alla persona.

L'azione, in ogni caso, arreca danno ad un terzo, perché tale è certamente colui che subisce l'aggressione senza avervi dato causa.

Tali elementi sono perfettamente compatibili con quelli in presenza dei quali la legge ha stabilito la corresponsione di un indennizzo, in favore del terzo ed a carico dell'autore del danno. Pertanto – attesa l'ammissibilità di un'applicazione analogica delle scriminanti, per le ragioni indicate – deve ritenersi applicabile alla fattispecie della legittima difesa putativa la disciplina propria del fatto compiuto in stato di necessità²²⁸.

NOTE

¹⁶⁵ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 675, il quale osserva che detto divieto «è sancito penalmente come offesa all'amministrazione della giustizia, riservata ai poteri pubblici»; C.M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 289, spec. n. 1, dove si afferma che il principio della legittima difesa si ritrova in tutte le branche del diritto.

¹⁶⁶ Sul punto G. ALPA, *Legittima difesa e stato di necessità*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, diretta da G. Alpa-M. Bessone, *La responsabilità civile*, I, 1987, p. 277, il quale precisa che nell'ambito del diritto civile la nozione di legittima difesa opera «sulla stessa dinamica della analisi giuridica dell'evento».

¹⁶⁷ Cass. 22 ottobre 1968, n. 3394, in *Riv. circ. traspr.*, 1970, p. 185, che ritiene mutabile dal diritto penale anche la definizione di «eccesso colposo»; Cass. 26 novembre 1976, n. 4487, in *Arch. civ.*, 1977, p. 570, dove si afferma che «il puntuale accertamento di tutti gli elementi costitutivi della legittima difesa costituisce esclusione implicita dell'applicabilità nella specie dei principi riconducibili allo stato di necessità»; Cass. 16 febbraio 1978, n. 753, in *Arch. civ.*, 1978, p. 762.

¹⁶⁸ G. ALPA-M. BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 1984, 14, t. VI, p. 91.

¹⁶⁹ Si rinvia, sul punto, a quanto detto nel § 8.

¹⁷⁰ Sulla base di tale presupposto Conc. Bologna, 9 ottobre 1991, in *Arch. giur. circ. sin. strad.*, 1992, p. 55, ha ritenuto che la rimozione di un'auto parcheggiata in luogo vietato con ben visibili segnalazioni integra l'esercizio dell'autotutela possessoria.

¹⁷¹ Sul punto R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 654; M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 290.

¹⁷² Così ancora M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 290.

¹⁷³ Sul punto E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, in *Arch. resp. civ.*, 1961, p. 19, il quale, sulla scorta della dottrina penalistica, esclude che la incapacità di intendere e di volere possa incidere sull'ingiustizia intrinseca del fatto.

¹⁷⁴ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 677.

¹⁷⁵ Si veda, in proposito, Trib. Firenze, 27 giugno 1990, in *Arch. civ.*, 1991, p. 193, dove si precisa che nell'ipotesi di legittima difesa «l'evento è voluto dal soggetto e la sussistenza della causa di giustificazione incide *ex post* su di esso eliminando dal fatto l'antigiuridicità».

¹⁷⁶ Si rinvia, in proposito, al successivo § 18.

¹⁷⁷ Così E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 19, il quale, peraltro, esclude che possa ritenersi ingiusta – e, quindi, che possa invocarsi la scriminante della legittima difesa – ove le lesioni siano state arrecate nel corso di una competizione sportiva, sempre che l'azione si sia mantenuta nell'ambito delle regole del gioco.

¹⁷⁸ Si veda, in proposito, il successivo § 14.

¹⁷⁹ Si rinvia al successivo § 15.

¹⁸⁰ Sotto il profilo processuale la giurisprudenza ha evidenziato che «Non può proporsi un problema di extrapetizione in ordine alla questione della legittima difesa, perché questa non integra un'eccezione in senso proprio, e cioè un'eccezione che possa essere proposta soltanto dalla parte interessata a norma dell'art. 112 c.p.c., ma costituisce un semplice argomento difensivo e, come tale, non è soggetta ad alcuna preclusione». Cass. 18 aprile 1972, n. 1244, in *Giust. pen.*, 1973, III, p. 425.

¹⁸¹ Tale quesito è proposto da E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 18.

¹⁸² Si rinvia, su tale problematica, agli autori citati nella nota 95.

¹⁸³ L'iter evolutivo della dottrina sul punto è ripercorso da E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 18.

¹⁸⁴ Nel successivo § 19 saranno esaminate le ragioni di una simile limitazione.

¹⁸⁵ Per tutti si veda M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 290, il quale ritiene sufficiente che «l'aggressione sia idonea a causare una lesione produttiva di un danno ingiusto».

¹⁸⁶ Ci si riporta, sul concetto di ingiustizia del danno, alle osservazioni formulate nel precedente § 4.

¹⁸⁷ Così C. app. Milano, 25 giugno 1965, in *Monti trib.*, 1965, p. 910.

¹⁸⁸ Pret. Taranto, ord. 2 luglio 1982, in *Arch. civ.*, 1982, p. 1146, la quale ha ritenuto non antigiusdica, in quanto posta in essere per legittima difesa, la condotta di un imprenditore che aveva reagito per conservare la propria clientela alla condotta di colui che aveva tentato di sottrargliela. In dottrina, sul punto, A. VALLEBONA, *La defissione da parte del datore di comunicati sindacali diffamatori: comportamento antisindacale o legittima difesa? (nota a Pret. Milano, 9 luglio 1990)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, II, p. 27 ss.

¹⁸⁹ Così Trib. Milano, 26 settembre 1977 in *Giust. comm.*, 1978, p. 397; Trib. Milano, 26 gennaio 1989, n. 606, in *C.E.D.*, Cass. pen. n. 891334.

¹⁹⁰ In tal senso E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 18; M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 290, il quale precisa che non è necessario che vi sia un'offesa in atto; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 276, secondo cui il pericolo è attuale quando costituisca «una minaccia presente, scaturente da un'aggressione in corso». Precisa la giurisprudenza che per l'operatività della scriminante della legittima difesa non è necessario che sussista un'offesa, ma che sia in atto un pericolo di offesa. Cass. 23 marzo 1984, in *Riv. pen.*, 1985, p. 297.

¹⁹¹ La giurisprudenza ritiene, al riguardo, che il pericolo può sussistere anche dopo che l'offesa vera e propria si è realizzata. L'elaborazione è particolarmente ricca soprattutto nell'ambito penalistico. Si veda Cass. 6 marzo 1984, in *Riv. pen.*, 1985, p. 792; Cass. 9 febbraio 1979, in *Riv. pen.*, 1979, p. 844. Secondo Cass. 22 ottobre 1968, n. 3394, in *Foro it.*, 1970, I, c. 2673 sussiste il pericolo attuale nell'ipotesi del ladro che fugge con la refurtiva e viene fermato dal derubato. In dottrina, sul punto, A. VENCHIARUTTI, *La legittima difesa, in La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, 1987, p. 475.

¹⁹² Così E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 18; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 676.

¹⁹³ M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 291, il quale precisa che se «il pericolo o l'offesa non sono attuali chi reagisce lo fa a proprio rischio e commette a propria volta un illecito, se dal fatto deriva un danno».

¹⁹⁴ Così M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., pp. 291-292, il quale, per tale motivo, esclude che possa invocare la legittima difesa colui che provoca una rissa ovvero che interviene a favore di uno dei litiganti. In tal senso è anche la giurisprudenza penale. Cass. 19 ottobre 1982, in *Giust. pen.*, 1983, II, p. 426; Cass. 16 febbraio 1979, in *Giust. pen.*, 1980, II, p. 94. La giurisprudenza ritiene che, in ipotesi del genere, difetti il requisito della necessità della difesa e dell'ingiustizia dell'offesa. Cass. 27 ottobre 1984, in *Giust. pen.*, 1984, II, p. 483; Cass. 27 gennaio 1983, in *Giust. pen.*, 1983, II, p. 714; Cass. 21 luglio 1978, in *Riv. pen.*, 1979, p. 64. Si ritiene, invece, invocabile la legittima difesa allorché l'offesa sia più grave di quella che era prevedibile nel momento in cui il soggetto è intervenuto nella lite. Cass. 18 aprile 1983, in *Riv. pen.*, 1983, p. 922. Si rinvia, per ulteriori riferimenti, al precedente § 8.

¹⁹⁵ Così M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 291, secondo cui il requisito dell'involontarietà del pericolo «riflette un più generale principio che nell'art. 2046, parte finale, trova espressione: la regola delle *actiones liberae in causa* di derivazione penalistica».

¹⁹⁶ Si rinvia, sul punto, al precedente § 8 ed in particolare alla nota 95.

¹⁹⁷ Sul punto la giurisprudenza penale è costante nel ritenere che la difesa deve essere necessaria per la difesa del diritto minacciato. Così Cass. 13 aprile 1984, in *Giur. pen.*, 1984, II, p. 713; Cass. 10 febbraio 1984, in *Riv. pen.*, 1985, p. 612. Sulla opportunità di preferire la fuga all'adozione di mezzi pregiudizievoli per l'aggressore si veda Cass. 12 agosto 1986, in *Riv. pen.*, 1986, p. 1041; Cass. 17 aprile 1980, in *Riv. pen.*, 1981, p. 42. In dottrina E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 20, cui si rinvia per ulteriori riferimenti.

¹⁹⁸ Secondo Trib. Verona, 13 dicembre 1988, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1989, p. 701, con nota di G. ALPA, «nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, il bene primario della salute deve essere salvaguardato, e l'esercizio di un'attività economica lesiva di questo bene non può considerarsi meritevole di tutela». Secondo Cass. 20 maggio 1960, in *Mass. Cass. pen.*, 1961, p. 849, n. 1027; non può invocare la legittima difesa colui che per evitare il lancio di una bottiglia procuri all'aggressore uno sfregio di natura permanente. Ritiene che la valutazione della proporzione tra difesa ed offesa debba essere effettuata in relazione alle circostanze del caso, *ivi* compresa la natura dei mezzi impiegati in relazione agli interessi in conflitto, M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 292.

¹⁹⁹ P. CENDON, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976, p. 470.

²⁰⁰ Sul punto la giurisprudenza è costante. Si veda Cass. 5 agosto 1964, n. 2227, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1931; Cass. 16 febbraio 1978, n. 753, in *Arch. civ.*, 1978, p. 762, secondo cui il giudice di merito deve valutare, di volta in volta, le singole circostanze del caso al fine di stabilire se vi sia proporzione tra difesa ed offesa.

²⁰¹ Si rinvia al precedente § 11.

²⁰² Su tale differenza si veda, in particolare, E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 23.

²⁰³ È questa la particolare problematica che esamina E. ONDEI, *La responsabilità per il danno arrecato per eccesso di difesa e per provocazione*, cit., p. 591 ss.

²⁰⁴ Si veda, in generale, C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. GALGANO, 1980, p. 403 ss.; G. CATTANEO, *Concorso di colpa del danneggiato*, in *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, a cura di G. VISINTINI, Milano, 1984, p. 273 ss.

²⁰⁵ In tal senso A. DE CUPIS, *Sul limite dell'applicabilità della disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato*, in *Foro pad.*, 1954, III, p. 67. Per una panoramica sui vari orientamenti manifestati in dottrina sul punto A. VENCHIARUTTI, *La legittima difesa*, cit., p. 477 ss.

²⁰⁶ Nega l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. alle ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa la giurisprudenza meno recente. Così C. app. Napoli, 6 marzo 1959, in *Foro it.*, 1959, I, c. 646; Trib. Milano, 7 ottobre 1954, in *Foro pad.*, 1955, I, p. 592. La giurisprudenza più recente è, invece, orientata nel senso di ritenere che il fatto dell'aggressore costituisce pur sempre la causa del danno cagionato dall'agredito, per cui è giusto attribuire ad esso una parte di responsabilità. Così Cass. 5 ottobre 1989, in *Riv. pen.*, 1990, p. 892.

²⁰⁷ E. ONDEI, *La responsabilità per il danno arrecato per eccesso di difesa e per provocazione*, cit., p. 292.

²⁰⁸ Secondo Cass. 22 ottobre 1968, n. 3394 «nell'ipotesi di danno causato per eccesso colposo di legittima difesa non è consentito relegare al ruolo di semplice occasione rispetto alla produzione dell'evento l'azione anti-giuridica che ha determinato l'azione difensiva dell'agredito danneggiante». Di conseguenza, prosegue la Suprema Corte, l'azione necessitata trae origine «dall'esigenza di respingere l'ingiusta offesa altrui e, avuto riguardo a codesto indissolubile legame fra offesa ingiusta altrui ed eccesso colposo nella difesa, alla prima va riconosciuto il carattere di causa concorrente nel processo eziologico che ha determinato l'evento dannoso a carico dell'autore dell'offesa ingiusta». Favorevole all'applicabilità della norma in esame M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 293, che qualifica il fatto dell'aggressore quale causa efficiente della reazione eccessiva.

²⁰⁹ In tal senso E. ONDEI, *La responsabilità per il danno arrecato per eccesso di difesa e per provocazione*, cit., p. 595.

²¹⁰ M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 292; *contra* E. ONDEI, *La responsabilità per il danno arrecato per eccesso di difesa e per provocazione*, cit., p. 593; I. PERETTI-A. GRAVINA, *Provocazione e fatto illecito*, in *Foro pad.*, 1954, p. 435.

²¹¹ Sul punto E. ONDEI, *La responsabilità per il danno arrecato per eccesso di difesa e per provocazione*, cit., p. 596.

²¹² In tal senso ancora E. ONDEI, *La responsabilità per il danno arrecato per eccesso di difesa e per provocazione*, cit., p. 594.

²¹³ Sul punto G. FERRERO, *Appunti in tema di danni prodotti in stato di legittima difesa putativa*, in *Arch. resp. civ.*, 1961, p. 682; E. CALVI, *La legittima difesa nel diritto civile*, cit., p. 21 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 678.

²¹⁴ Si rinvia, sul punto, al precedente par 11.

²¹⁵ Si veda la giurisprudenza citata nella precedente nota 167.

²¹⁶ Per un'elaborazione del concetto di colpevolezza nel diritto penale si rinvia a F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 281 ss., anche per gli ampi riferimenti in dottrina sul punto. La differenza esistente tra gli artt. 52 e 59 c.p. e l'art. 2044 c.c. è, peraltro, evidenziata da Cass. 12 agosto 1991, n. 8772, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, c. 734 con nota di D. CARUSI. Precisa, infatti, la Suprema Corte che nella fattispecie penale «è preminente la supposizione di agire *secundum legem* – rappresentazione soggettiva la quale esclude l'aggressione penalmente sanzionata dall'ordinamento –: in quella civile (dell'art. 2044 c.c.) predomina l'effettiva difesa dell'offesa ingiusta – situazione reale che legittima in quanto impedisce l'altrui illecito –».

²¹⁷ Si vedano, in proposito, le considerazioni effettuate nei precedenti §§ 3 e 4, in ordine alla peculiare funzione che il legislatore ha inteso attribuire alla previsione di una misura risarcitoria.

²¹⁸ Così A. DE CUPIS, *Legittima difesa putativa e responsabilità civile (nota a Trib. Arezzo, 16 marzo 1960)*, in *Foro it.*, 1960, I, c. 858.

²¹⁹ Si tratta di Trib. Arezzo, 16 marzo 1960, cit. alla nota precedente, criticata, nell'*iter* logico seguito da M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., pp. 293-294.

²²⁰ Così Trib. Arezzo, 16 marzo 1960, cit., dove si afferma che nella legittima difesa «il pericolo da respingere è immaginario ed irreali, è la conseguenza di un'errore scusabile di giudizio, e la reazione, fonte di danno, non è altro che la combinazione di una situazione obiettiva (il tempo, l'ora, le circostanze del luogo) e di uno stato d'animo subiettivo (il timore, la precipitazione, l'orgasmo del momento, in relazione ai precedenti prossimi e remoti del fatto)». Sul punto si veda P. CENDON-L. GAUDINO-P. ZIVIZ, *Responsabilità civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 1385.

²²¹ Sulle varie teorie elaborate in ordine alla configurabilità, nel nostro ordinamento, di una categoria generale di atti leciti dannosi si rinvia al precedente § 6.

²²² M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 294.

²²³ Rileva, infatti, Trib. Arezzo, 16 marzo 1960, cit., che «Nel sistema del nostro diritto privato positivo, infatti, è configurata la ipotesi della responsabilità, sotto la forma dell'indennizzo, per fatti non antigiuridici o penalmente non punibili. Ciò si verifica ad esempio nelle ipotesi di danneggiamento in stato di necessità (art. 2045 c.c.), nel caso di danno cagionato dall'incapace (art. 2047), quando cioè il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dall'obbligato alla sorveglianza ...; in breve in tutti quei fatti nei quali, pur esulando dal danno gli estremi del così detto delitto civile, il legislatore ha ritenuto giusto di non lasciare senza indennizzo alcuno la vittima incolpevole». Nello stesso senso G. FERRERO, *Appunti in tema di danni prodotti in stato di legittima difesa putativa*, cit., p. 55.

²²⁴ Sulle conseguenze del fatto che la reazione si diriga nei confronti di un terzo anziché dell'aggressore si veda A. VENCHIARUTTI, (nota a Cass. 6 aprile 1995, n. 4029), in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 1139 ss.

²²⁵ A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 25; ID., *Legittima difesa putativa e responsabilità civile*, cit., p. 858.

²²⁶ In tal senso G. FERRERO, *Appunti in tema di danni prodotti in stato di legittima difesa*, cit., p. 55.

²²⁷ Sulla funzione dell'indennizzo si rinvia al successivo § 27.

²²⁸ In tal senso si è espressa la giurisprudenza più recente. Così Cass. 12 agosto 1991, n. 8772, cit.; Cass. 6 aprile 1995, n. 4029, cit. In dottrina si veda B. TROISI, *L'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2045 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 1042, il quale ritiene che la figura dello stato di necessità abbia le caratteristiche proprie di una clausola generale, applicabile anche al di fuori dai confini della responsabilità civile, con il limite della sua compatibilità con la disciplina dettata negli altri settori dell'ordinamento.

(**) C. SCOGNAMIGLIO, A. FIGONE, C. COSSU, G. GIACOBBE, P. G. MONATERI

ILLECITO E RESPONSABILITÀ CIVILE

G. Giappichelli editore - Torino 2005

Indice

L'INGIUSTIZIA DEL DANNO (ART. 2043)

di *Claudio Scognamiglio*

1.	Premessa: ingiustizia del danno e problema della responsabilità civile	1
2.	L'ingiustizia del danno ed il sistema della responsabilità civile	12
2.1.	La nozione dogmatica di danno ed il concetto di «ingiustizia» del danno: le posizioni della dottrina	12
2.2.	L'ingiustizia del danno: tra «clausola generale» di responsabilità e «tipicità progressiva» degli illeciti civili	23
3.	Il giudizio di ingiustizia del danno	31
3.1.	La struttura formale del giudizio di ingiustizia	31
3.2.	Il giudizio di ingiustizia: la struttura della situazione giuridica rilevante	36
3.3.	Il giudizio di ingiustizia del danno: il «bilanciamento degli interessi»	42
3.3.1.	Giudizio di ingiustizia del danno e regola di buona fede	48
3.4.	Giudizio di ingiustizia del danno e norma costituzionale	54
3.4.1.	La tutela degli interessi riferibili alla persona umana	54
3.4.2.	La tutela degli interessi «meramente patrimoniali»	60
3.4.2.1.	Tutela aquiliana e disciplina del mercato: il caso dell'illecito <i>antitrust</i>	65

ARTT. 2044-2045

di *Giovanni Giacobbe*

I.		
1.	Premessa	77
2.	Presupposti della responsabilità civile: a) il fatto	82
3.	b) l'elemento soggettivo	85
4.	c) il danno ingiusto	89
5.	d) il nesso di causalità	95
6.	Gli atti leciti dannosi nella teoria della responsabilità civile	100
II.		
7.	Legittima difesa e stato di necessità: considerazioni generali	104
8.	La legittima difesa nel diritto penale: elementi costitutivi della fattispecie	109
9.	Lo stato di necessità nel diritto penale: elementi costitutivi della fattispecie	115
10.	Lo stato di necessità e la teoria dell'inesigibilità	122
11.	La disciplina penale delle scriminanti	125
III.		
12.	L'art. 2044 c.c.: caratteri della legittima difesa	129
13.	<i>Segue.</i> I diritti tutelabili	133
14.	<i>Segue.</i> Il pericolo	134
15.	La proporzionalità tra l'offesa e la reazione. L'eccesso colposo di legittima difesa e la provocazione	136
16.	La legittima difesa putativa	140
IV.		
17.	La previsione dello stato di necessità nel codice civile	144
18.	Il fondamento dello stato di necessità	147
19.	Elementi costitutivi dello stato di necessità: il danno grave alla persona	153
20.	<i>Segue.</i> Il pericolo di danno. Attualità, inevitabilità, involontarietà	159
21.	<i>Segue.</i> In particolare: lo stato di necessità putativo	164
22.	<i>Segue.</i> Il fatto necessitato dannoso	167
23.	Il diritto sacrificato ed il criterio della proporzionalità	170
24.	Il dovere di esporsi al pericolo	173
25.	Il fatto colposo del terzo	176
26.	Il soccorso necessitato	183
27.	L'obbligazione indennitaria: natura e fondamento	188
28.	La rilevanza dello stato di necessità nella responsabilità contrattuale	193

LA RESPONSABILITÀ E IL DANNO CAGIONATO DALL'INCAPACE (ARTT. 2046-2047)

di *Cipriano Cossu*

Parte prima: DANNO E IMPUTABILITÀ

1.	La nozione di imputabilità. Imputabilità e colpevolezza. Le <i>actiones liberae</i> in causa	199
2.	Imputabilità penale. Imputabilità civile	204
3.	Incapacità naturale e incapacità legale: il minore d'età e l'infermo di mente	205
4.	Il concorso di colpa dell'incapace	208
5.	La risarcibilità dei danni non patrimoniali	214
6.	Imputabilità e responsabilità oggettiva	215

Parte seconda: IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DALL'INCAPACE

7.	La responsabilità dei soggetti tenuti alla sorveglianza	218
8.	La prova liberatoria	220
9.	La responsabilità dell'incapace e la misura dell'indennizzo	224

**RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GENITORI, DEI TUTORI,
DEGLI INSEGNANTI E DEI MAESTRI D'ARTE O MESTIERE**

di *Alberto Figone*

1.	Una premessa	227
2.	Fondamento della responsabilità	229
3.	Solidarietà passiva tra genitori e figli	233
4.	I soggetti responsabili	235
4.1.	Generalità	235
4.2.	I genitori	236
4.3.	Gli affidatari	239
4.4.	Concorso dei genitori con terzi	241
5.	La convivenza	242
6.	Prova liberatoria	244
7.	Precettori e maestri: generalità	249
8.	In particolare: gli insegnanti	251
9.	I maestri di mestiere o d'arte	256
10.	Prova liberatoria	257

IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

di *Pier Giuseppe Monateri*

1.	Natura e funzione del risarcimento in forma specifica. I rapporti tra reintegrazione e risarcimento per equivalente	261
2.	La prassi evolutiva verso il riconoscimento di una azione generale di reintegrazione fondata sull'art. 2058 c.c.	264
3.	I limiti alla reintegrazione in forma specifica	268
4.	Profili processuali	270
5.	Risarcimento del danno in forma specifica e Pubblica Amministrazione	273

IL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE

LA NUOVA TASSONOMIA DEL DANNO ALLA PERSONA

di *Pier Giuseppe Monateri*

1.	Il nuovo sistema risarcitorio dei danni non patrimoniali	277
2.	Le interpretazioni dell'art. 2059 c.c.: la vecchia regola	278
2.1.	<i>Segue.</i> Il superamento della "vecchia regola"	280
2.2.	<i>Segue.</i> L'abbandono della "vecchia regola"	282
3.	Danno biologico, danno morale e danno esistenziale: la nuova tassonomia	286
4.	La prova dei danni non patrimoniali	289
5.	La quantificazione dei danni non patrimoniali: liquidazione analitica o liquidazione unica?	290

